

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) "Progetto136"

Art. 1 – DENOMINAZIONE Ai sensi del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Progetto136" APS, di seguito, per brevità, detta Associazione.

Art. 2 – SEDI L'Associazione ha sede legale nel Comune di Campobasso, in Via Lombardia n. 121. Ai fini del raggiungimento degli scopi istituzionali, può prevedere sedi operative in Molise, in Italia o all'estero. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Campobasso non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – DURATA L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 4 – UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "APS" O DELL'INDICAZIONE DI "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi «"Progetto136" APS» oppure «"Progetto136" Associazione di Promozione Sociale». L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 5 – OGGETTO SOCIALE L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di svolgere attività di interesse generale, in via esclusiva o principale, a favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 6 – FINALITÀ L'Associazione si prefigge l'obiettivo di valorizzare e tutelare il Molise e il territorio molisano. Scopo dell'Associazione è svolgere e supportare ogni attività orientata alla crescita umana di ciascun individuo, tramite il sostegno e la realizzazione di iniziative e progetti culturali, artistici, educativi e formativi, informativi, di divulgazione, di ricerca e di aggiornamento, di promozione turistica, per mezzo della conoscenza del territorio in tutte le sue forme ed espressioni, favorendo la difesa dell'ambiente, della biodiversità, dell'edilizia tipica, del paesaggio, delle produzioni alimentari ed artigianali, della cucina locale, delle tradizioni, del folklore, di tutto il grande patrimonio locale materiale e immateriale.

L'Associazione promuove il patrimonio storico, archeologico, artistico, monumentale, enogastronomico, naturale e paesaggistico mediante l'elaborazione di strategie di comunicazione e marketing e l'organizzazione di attività esperienziali pensate in stretta connessione con il territorio e la natura.

L'Associazione intende offrire la possibilità di esperienze umane, sviluppando la cultura del vivere consapevole, responsabile e sostenibile e scoraggiando una qualsiasi forma di approccio frettoloso ed invadente a favore di stili di vita sani e rispettosi in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030. A tal proposito, l'Associazione realizza attività e percorsi formativi di educazione ambientale e alimentare con l'intento di promuovere la biodiversità e l'agricoltura sociale quale mezzo di sviluppo sostenibile.

L'Associazione opera nel campo della progettazione educativa e sociale, attraverso l'ideazione di percorsi completi e personalizzati rispetto alle esigenze manifestate, in particolar modo in riferimento ai bisogni della fascia d'età 0-18, al fine di concedere a bambini e ragazzi ambienti dedicati all'apprendimento sicuri e inclusivi e occasioni di crescita personale e di scoperta dei propri talenti, contando sulla loro grande capacità di osservazione e curiosità, per stimolare il recupero e la riscoperta nelle nuove generazioni delle antiche tradizioni, dei sapori locali, la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi della cultura, dell'arte e del paesaggio.

L'Associazione aspira altresì a sensibilizzare la popolazione residente in tema di ambiente e territorio e di richiamare l'attenzione delle competenti autorità su specifici problemi la cui soluzione apporti, direttamente o indirettamente, un beneficio alle attività locali e allo sviluppo delle comunità.

L'Associazione mira, pertanto, a favorire azioni inclusive volte a rendere gli insediamenti umani sicuri, duraturi e sostenibili e a proporre e stimolare forme di turismo sociale e accessibile.

L'Associazione punta, inoltre, a sostenere e sviluppare iniziative di buona accoglienza e integrazione sul territorio regionale, in particolare dei migranti e dei minori stranieri non accompagnati.

L'Associazione intende coinvolgere le realtà presenti sul territorio, stimolando opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione per incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di crescita per mezzo di percorsi di formazione e divulgazione, rivolti a singoli soggetti, scuole, enti pubblici e/o privati, associazioni e a chiunque ne manifesti l'interesse.

L'Associazione, non da meno, incoraggia la crescita e l'espressione del singolo individuo e la massima manifestazione e scoperta dei talenti delle professionalità appartenenti al contesto territoriale (artigiani, artisti, guide...) attraverso ogni forma espressiva d'arte (pittura, scultura, architettura, arti visive, fumetti, letteratura, poesia, musica, danza, teatro, cinema, fotografia, videogiochi, radio-televisione).

L'Associazione si impegna infine a promuovere tutte quelle aree geografiche che per contiguità territoriale e/o per scopo sociale siano connesse al sistema regionale.

Art. 7 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE L'Associazione, per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto i seguenti punti previsti dal comma 1 dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
2. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
4. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
5. g) formazione universitaria e post-universitaria;
6. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
7. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
8. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
9. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
10. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
11. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
12. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

13. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
14. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
15. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
16. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
17. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
18. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
19. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
20. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 8 – ATTIVITÀ Per raggiungere gli scopi suddetti, l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, svolgere le seguenti attività:

CULTURALI: tavole rotonde, convegni, congressi, dibattiti, meeting, laboratori, mostre regionali, nazionali e/o internazionali, allestimento biblioteche, eventi musicali, proiezioni di film e documentari.

ARTISTICHE: festival, manifestazioni, eventi, workshop, contest, concorsi.

EDUCATIVE: campus residenziali, laboratori, atelier creativi, orti didattici.

RICREATIVE: feste, intrattenimenti, giochi e manifestazioni, scambi culturali e attività ludiche, bar e/o punti di ristoro interni alle sedi.

DI FORMAZIONE: corsi di formazione e divulgazione, consulenze rivolte a singoli soggetti, scuole, enti pubblici e/o privati, associazioni e a chiunque ne faccia richiesta.

EDITORIALI: pubblicazioni cartacee e/o digitali (libri, riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, brochures, materiale illustrativo, guide e mappe, documentari), supporti multimediali (siti web, app, audio/video, audioguide) e gadget.

DI STUDIO E RICERCA: mappatura di itinerari sul territorio, recupero delle coltivazioni autoctone, delle ricette tradizionali e dei dialetti. Raccolta delle testimonianze degli abitanti, delle leggende e delle vicende storiche delle comunità locali. Monitoraggio e analisi dei comparti turistici locali attraverso il confronto con il mercato globale e la concorrenza. Progetti per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle attività turistiche, socio-educative, ambientali e culturali. Offerta di un'immagine omogenea da proporre ai visitatori. Forme di co-branding in partenariato con le realtà del territorio.

TURISTICHE: viaggi organizzati, soggiorni, pacchetti turistici, in forma associata e non, visite, itinerari e viaggi di istruzione presso siti archeologici, storici, artistici e naturalistici, esperienze enogastronomiche, visite guidate, escursioni didattiche e trekking in aree protette o su percorsi naturalistici e rurali.

DI ACCOGLIENZA: punti di informazione per l'accoglienza e l'ospitalità sul territorio.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà:

- a. partecipare e concorrere a gare e incarichi per l'attuazione di attività connesse con gli scopi sociali;
- b. stipulare accordi, contratti, convenzioni, nonché instaurare collaborazioni con altri enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni pubbliche e private di ogni forma e genere in Italia e all'estero;
- c. gestire centri vacanza, case per ferie, campeggi, rifugi, ostelli, centri di ospitalità, case di accoglienza e per la mobilità giovanile, refettori e ogni altra struttura di tipo ricettivo;

- d. gestire, locare, acquistare, assumere il possesso a qualsiasi titolo di beni mobili ed immobili, richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- e. dotarsi di attrezzature, impianti, macchine, materiali, accessori, mobili ed immobili utili o necessari alle finalità sociali;
- f. promuovere e distribuire prodotti locali.

Art. 9 – ATTIVITÀ DIVERSE IN VIA STRUMENTALE E SECONDARIA E NON PREVALENTE L'Associazione potrà svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Art. 10 – RACCOLTA FONDI L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 11 – NORME SULL'ORDINAMENTO INTERNO L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 12 – ASSOCIATI Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento (50%) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

Il numero dei soci è illimitato. La qualifica di socio è personale e le eventuali quote e i contributi associativi non sono trasferibili a nessun titolo, non sono rivalutabili e non sono collegati alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 13 – PROCEDURA DI AMMISSIONE Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro novanta (90) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo decide secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro trenta (30) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel Libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante sarà garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 14 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno il diritto di:

- a. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- c. fruire dei servizi, delle attività, degli strumenti e delle strutture dell'Associazione;
- d. esaminare i Libri sociali mediante apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei quindici (15) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 19 del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO Il socio rimane tale fino a quando lo stesso non recede dall'Associazione o non si verifichi una delle cause che ne prevedano l'esclusione. In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il socio non ha diritto alla restituzione dell'eventuale quota associativa versata né sul patrimonio dell'Associazione.

La qualifica di socio si perde per:

- a. decesso;
- b. recesso volontario. Ogni associato può esercitare il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- c. mancato pagamento dell'eventuale quota associativa entro centottanta (180) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a. comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b. persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c. aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. In merito all'appello proposto deciderà la prossima Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. L'esclusione sarà operativa dall'annotazione nel Libro soci.

Art. 16 – VOLONTARI E PERSONE RETRIBUITE I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o al cinque per cento (5%) del numero degli associati.

Art. 17 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
4. l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 18 – ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse tre (3) deleghe per ogni associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna).

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un decimo (1/10) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a. e b. il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro sessanta (60) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, e-mail o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento almeno sette (7) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro (24) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- f. eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- g. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- k. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

È compito dell'Assemblea straordinaria deliberare:

- a. sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- b. in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c. sul trasferimento della sede legale dell'Associazione (se in un Comune differente da quello dichiarato all'art. 2 del presente Statuto);
- d. sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo (1/3) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tale quorum si applica anche per lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art. 19 – REGOLE DI VOTO Ciascun associato ha diritto ad un solo voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno un (1) mese nel Libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno un (1) mese nel Libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per i soci minori di età il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo (1/10) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione.

La maggioranza degli amministratori è scelta dall'Assemblea tra le persone fisiche associate (maggiorenni e in regola con il versamento della eventuale quota associativa), che hanno diritto a proporsi quali candidati per gli organi dell'Associazione, ovvero indicate dagli enti giuridici associati (che possono avere o non avere la personalità giuridica).

È composto da un numero di membri che può variare da tre (3) a sette (7), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'Atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Almeno trenta (30) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno quattro (4) giorni prima della data della riunione e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, ed in particolare ha il compito di:

- a. redigere il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b. redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c. redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e. decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g. decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- i. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- l. curare la tenuta dei Libri sociali dell'Associazione;
- m. deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

- o. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- p. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei Libri sociali e svolge le mansioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

La carica di Consigliere si perde per:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c. sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'Assemblea, i Consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta (30) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente. Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, a maggioranza dei voti, un Vicepresidente, un Segretario ed eventualmente un Tesoriere. Le cariche possono fondersi nella persona di un solo componente del Consiglio Direttivo.

Il Consigliere assente ingiustificatamente per più di tre (3) riunioni consecutive decade dalla carica.

Art. 21 – PRESIDENTE È il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. È nominato all'interno del Consiglio Direttivo, fra i Consiglieri eletti.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a. firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici (15) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 22 – ORGANO DI CONTROLLO Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina, non necessariamente tra gli associati, un organo di controllo composto da tre (3) persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo rimane in carica tre (3) anni ed è rieleggibile. Se l'organo di controllo è un organo collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige il verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Ai membri dell'organo di controllo, che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Partecipa alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 23 – ORGANO DI REVISIONE Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina, non necessariamente tra gli associati, un organo di revisione composto da tre (3) membri, i quali devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti. Può essere altresì nominato un organo di revisione monocratico. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. L'organo di revisione rimane in carica tre (3) anni ed è rieleggibile. Se non monocratico, esso nomina al proprio interno un Presidente.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito Libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 24 – RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i Direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 25 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

1. il Libro degli associati;

2. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Art. 26 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 27 – RISORSE ECONOMICHE L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. quote associative;
- b. contributi pubblici e privati;
- c. donazioni e lasciti testamentari;
- d. rendite patrimoniali;
- e. attività di raccolta fondi;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 28 – BILANCIO DI ESERCIZIO L'esercizio sociale coincide con l'anno solare, inizia il primo (1) gennaio e termina il trentuno (31) dicembre. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque entro un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'Assemblea degli associati. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto (8) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Il Consiglio Direttivo facoltativamente redige altresì il bilancio preventivo.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 29 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 30 – REGOLAMENTO INTERNO Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea dei Soci.

Art. 31 – NOME E MARCHIO Il nome e il marchio dell'Associazione, unitamente ai domini internet e alle pagine social, costituiscono patrimonio inviolabile dell'Associazione. La loro gestione è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo che ne autorizza l'uso.

Art. 32 – DISPOSIZIONE TRANSITORIA Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 33 – NORME DI RINVIO Per tutto quanto non contenuto e non stabilito nel presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto, le norme del Codice civile.